

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, MARABINI, STEGAGNINI, ORSINI GIANFRANCO, DAL CASTELLO, ZOPPI, RUSSO GIUSEPPE

Presentata il 2 agosto 1979

Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
recante provvedimenti sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, si è giunti ad un unico, vero, risultato tangibile; che è quello di far uscire dall'anonimato la disoccupazione giovanile latente perché non iscritta nelle liste di collocamento. Con questo si è ottenuta una lista di oltre 650 mila giovani, ma, nel contempo, si è assunto anche un preciso impegno non diciamo di risolvere, ma quanto meno di cercare di risolvere questo spinoso problema.

Ma, dal risultato ottenuto, si è altresì accertato (fatto molto importante) che non esiste una vera e propria disoccupazione giovanile, bensì esiste una disoccupazione dei giovani che possiedono un titolo di studio (laurea o diploma).

Ed è a questi giovani che vanno destinate le nostre cure e la nostra ricerca dei mezzi adeguati per ottenere il loro

inserimento nell'attività produttiva delle aziende.

Prima di addentrarci nell'esame della proposta di legge, occorre premettere che il tessuto imprenditoriale italiano è formato, per oltre l'80 per cento, da imprese minori; che le attuali disposizioni burocratiche e normative per la gestione aziendale, presuppongono, per l'impiegato, una base teorica non inferiore al diploma; che l'attuale classe impiegatizia dei dipendenti è formata da persone in maggior parte prive di titolo di studio; che non esistono incentivi validi per l'acquisizione da parte delle imprese di personale diplomato o laureato, anzi, i contratti di lavoro attualmente in vigore prevedono tutti per questi elementi la classificazione in terza od in seconda categoria, a stipendio pieno e senza possibilità di ricorrere alle agevolazioni disposte con gli articoli 20 e 21 della legge 19 gennaio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1955, n. 25, che prevedono, per l'assunzione di apprendisti, l'esonero del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali a percentuale.

Non si tratta in effetti di far cose nuove, ma disporre per una normalizzazione che si impone da tempo: la parificazione di tutti i giovani, nei primi tre anni di attività, di fronte alle norme che regolano i rapporti sociali.

Se viene riconosciuta all'elemento che ha ottemperato all'obbligo scolastico la possibilità di inserirsi nel tessuto collettivo mediante un apprendistato, deve ovviamente riconoscere lo stesso diritto a colui che, proseguendo gli studi fino al diploma o la laurea, ha voluto crearsi un maggior bagaglio di cognizioni utili a sé ed alla collettività.

Non v'è dubbio che il futuro riserverà gli impieghi a coloro che sono meglio preparati (e ciò lo impone, oltretutto la sempre più complessa applicazione delle norme della legislazione) così come riteniamo non vi siano dubbi sull'incentivazione che a questo traguardo potranno portare le modifiche indicate nella proposta di legge. Si è fatto, in questi giorni, un gran parlare circa la richiesta nominativa e non numerica per le nuove assunzioni. Non vogliamo entrare nel merito — pro o contro — una normativa del genere. Sta di fatto che il risultato a cui dobbiamo tendere è quello dell'occupazione. Ora, il nocciolo della questione è quello che le nuove assunzioni vengano fatte ed alla collettività non interessa che le assunzioni siano fatte per numero o per nome. Basta che un certo numero — se non tutti — di giovani iscritti nelle nuove

liste ottengano il soddisfacimento delle loro aspirazioni, che è quello di trovare una occupazione.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si tende quindi a chiarire che le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani e diplomati, verranno fatte nominativamente.

Con l'articolo 2, si prevede l'estensione a tutti i nuovi assunti — per il primo triennio di lavoro — delle norme dettate dagli articoli 20 e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ossia la parificazione di tutti i giovani di fronte alla società.

Con l'articolo 3 viene disposta l'istituzione di una nuova marca omnicomprensiva per i giovani diplomati e laureati, da versare a carico delle imprese.

Giova ricordare che la marca attualmente in atto per l'apprendistato generico è di 1.003 lire settimanali (qualora comprenda anche l'assicurazione contro gli infortuni) e di lire 823, se non soggetti.

L'istituzione di una marca di maggior valore distinguerebbe la particolare assunzione e, pur non portando alcuna variazione nelle prestazioni degli istituti, servirebbe invece ad incrementare gli introiti.

Inutile sottolineare il fatto che, data l'importanza della questione prospettata, la proposta di legge dovrebbe ottenere l'esame con tutta l'urgenza che la situazione richiede.

L'importo del contributo sopra indicato dovrà essere versato all'INPS; in uno con i versamenti mensili dovuti all'Istituto, dalle aziende, per gli altri dipendenti in forza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella legge 1° giugno 1977, n. 285, recante « provvedimenti sull'occupazione giovanile », dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 6-bis.

In deroga a quanto disposto con il quinto comma dell'articolo 5, qualora si tratti di assunzione a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati, può essere fatta richiesta nominativa.

ART. 6-ter.

Alle assunzioni che verranno disposte ai sensi della presente legge, con contratto a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati, sono estese le provvidenze disposte dagli articoli 20 e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per un periodo di tre anni, fino al compimento del 22° anno di età per i diplomati e del 29° anno di età per i laureati.

ART. 6-quater.

In sostituzione della marca onnicomprensiva prevista dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, farà carico alle aziende il versamento di un contributo settimanale fisso di lire 5.000 (cinquemila) allo stesso titolo. Detto contributo può essere revisionato in aumento a partire dal quarto anno di vigenza della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'importo del contributo sopraindicato deve essere versato all'INPS, insieme con i versamenti mensili dovuti all'Istituto, dalle aziende, per gli altri dipendenti in forza ».